

EMENDAMENTO AL D.D.L. n.69

Art.

Riduzione organico

1. In coerenza con i principi e le finalità dell'art. 2 del decreto-legge 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135, vigono per il quadriennio 2013-2016, per il personale dell'Amministrazione regionale, i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Nelle more della rivisitazione e riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e all'art. 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ridotta in numero pari ai soggetti che vengono collocati in quiescenza in attuazione delle previsioni di cui al precedente comma 1.
3. Ai fini della liquidazione e dei tempi di erogazione dell'indennità di buonuscita comunque denominata, limitatamente al personale destinatario delle superiori disposizioni, i termini previsti dall'art. 3 del decreto-legge 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28.05.1997, n. 140, e dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14.09.2011, n. 148, sono incrementati di ulteriori 12 mesi.